

AUDIZIONE INFORMALE SU

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE . 865 (*riconoscimento insularità*)

Art. 1.

All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

Osservazioni e proposta del Prof. Andrea Pubusa Università di Cagliari

Nel dichiarare la mia condivisione alla costituzionalizzazione della questione insulare, osservo che l'insularità non è solo fonte di svantaggi, ma ha messo capo nel corso dei secoli a peculiarità storico, culturali, linguistiche e istituzionali, che contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale nazionale.

Nel d.l. metterei pertanto in luce questo aspetto positivo, rilevando così che l'insularità non è solo svantaggio, come parrebbe dal testo proposto. Inoltre, occorre evitare che la questione insulare sia vista solo nei suoi aspetti economico-finanziari.

Rimetterei pertanto alla Repubblica il riconoscimento e il promovimento delle culturee insulari, mentre assegnerei allo Stato l'adozione delle misure per superare gli svantaggi.

In questa impostazione più ampia la collocazione del principio d'insularità in seno all'art. 119 appare riduttivo ed improprio; occorrerebbe un articolo autonomo, da inserire se non fra i principi fondamentali, immediatamente prima dell'art. 119.

Formulerei dunque la nuova disciplina nel seguente modo, salvi gli approfondimenti e gli affinamenti del caso:

Art. 118 bis (*Principio di insularità*)

"La Repubblica riconosce le peculiarità culturali dell'isole e ne promuove lo sviluppo.

Lo Stato adotta le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità e a garantire l'effettiva parità e il reale godimento dei diritti fondamentali e inalienabili"